

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3259

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CELLAI

Norme per la valorizzazione dei territori montani appenninici

Presentata il 19 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, precisa, negli articoli 28 e 29, la natura, il ruolo e le funzioni delle comunità montane.

A questi enti locali, che sono costituiti con legge regionale, è stata attribuita la funzione di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, la fusione di tutti o parte dei comuni associati, secondo criteri di omogeneità geografica o socio-economica.

Per evitare equivoci nell'interpretazione della presente proposta di legge, ricordiamo subito che non possono far parte delle comunità montane i comuni con una popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ed i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. D'al-

tro lato, nelle comunità montane possono essere compresi i comuni confinanti con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, quando siano parte integrante del sistema geografico e/o socio-economico della comunità.

Come si può notare il Parlamento, con la citata legge n. 142 del 1990, ha dettato un complesso di norme che costituiscono la struttura portante per attivare energie e processi economici in territori che, socialmente, denunciano da anni il fenomeno dell'« abbandono delle montagne ». Fenomeno che non può non preoccupare, poiché incide sulla vita sociale della Nazione, determinando, nello stesso tempo, l'altrettanto grave fenomeno — che noi tutti ben conosciamo — della « inurbanizzazione ». Inoltre l'Italia è un Paese largamente montano e, a parte la periferica catena delle Alpi, è percorso in tutta la sua lun-

ghezza dagli Appennini. Conseguentemente quasi tutte, se non tutte, le regioni della penisola propriamente geografica, si devono confrontare con i problemi dell'abbandono delle montagne e dell'inurbanizzazione.

Problemi che, se pure di carattere sociale, sono anche — e soprattutto — economici, poiché la depauperizzazione della mano d'opera in montagna determina la disoccupazione nelle città.

Di fronte a dati di fatto incontrovertibili, considerando che le disposizioni di legge hanno già creato le strutture amministrative delle comunità montane, abbiamo inteso presentare questa proposta di legge con l'obiettivo, da un lato, di fermare l'esodo dalla montagna e, dall'altro, di sospingere — fin dove è possibile — il cittadino ad allontanarsi dai centri urbani.

Si tratta di un impegno notevole che, per gli obiettivi che si propone, deve sovrapporsi — ma senza incidervi — alle competenze regionali, data l'estensione territoriale che coinvolge e gli interessi socio-economici che patrocina.

In altre parole è necessario l'intervento e l'impegno dello Stato. Conseguentemente proponiamo che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia istituito un « Fondo di sviluppo per l'Appennino » e che nello stato di previsione della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri venga acceso un apposito capitolo di spesa.

Il Fondo, alimentato dagli stanziamenti dello Stato, dalle assegnazioni della Comunità europea e dai contributi di altri enti pubblici, ha il compito di « garantire e valorizzare l'equilibrio naturale e l'ordinato sviluppo dei territori montani appenninici », partecipando ai progetti elaborati dai comuni e dalle comunità montane ed individuandone le priorità. Fra queste priorità abbiamo posto — ovviamente — la realizzazione dei servizi pubblici (vedi articolo 11) che sono la base del vivere civile, ed a tal fine prevediamo che i comuni possano contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con ammortamento degli interessi a totale carico dello Stato.

Costituita la necessaria base finanziaria per incentivare le iniziative, era indispensabile prevedere anche agevolazioni per le attività economiche private e, in primo luogo, stimolare l'interesse delle aziende che in quelle zone sono impegnate — o si impegneranno — nella produzione di colture o in allevamenti zootecnici tipicamente appenninici oppure in attività che comportano la tutela del patrimonio forestale. Sono anche iniziative da agevolare, in questo contesto, la ristrutturazione delle case rurali anche ai fini agro-turistici, il restauro e la riattivazione a fini abitativi dei centri urbani e la salvaguardia degli edifici di carattere storico o finalizzati a scopi culturali.

Data l'attrazione che esercita la montagna sul cittadino, intossicato dai miasmi delle città, il Fondo dovrà porre particolare cura nel potenziamento delle strutture turistico-ricettive dei rifugi montani e degli impianti sciistici, intervenendo con finanziamenti e sviluppando forme straordinarie di promozione turistica in collaborazione con l'ENIT.

Ma scopo della presente proposta di legge è anche, ed oseremmo dire primariamente, creare incentivazioni per il ripopolamento della montagna attraverso contributi a coloro che trasferiscono effettivamente la loro residenza nei comuni montani, e concedere agevolazioni di carattere fiscale nei casi di trasferimento delle proprietà montane, anche esentando da qualsiasi imposizione per il primo anno di attività le nuove aziende e le imprese commerciali sorte dopo il 1° gennaio 1993.

Onorevoli colleghi, ci si rende conto della complessità della presente proposta di legge, ma si è altresì consapevoli del suo valore poiché essa affronta i vari aspetti del problema della montagna, dando un concreto contenuto agli articoli 28 e 29 della legge sull'ordinamento delle autonomie locali che, altrimenti, resterebbero limitati, o quasi, alle sole strutture burocratiche, mentre la vera essenza del problema consiste negli aspetti sociali ed economici della montagna, ai quali lo Stato non può e non deve rinunciare per le potenzialità che essi racchiudono.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. Lo Stato, in attuazione del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione e degli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, garantisce e valorizza l'equilibrio naturale e l'ordinato sviluppo dei territori montani appenninici.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono denominati territori montani appenninici quelli compresi nel territorio di comuni parzialmente o totalmente montani, ai sensi della normativa vigente, ubicati nelle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

3. Le regioni di cui al comma 2 devono integrare i rispettivi piani di sviluppo secondo il disposto della presente legge, nonché della normativa comunitaria in materia.

ART. 2.

(Fondo di sviluppo per l'Appennino).

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di sviluppo per l'Appennino.

2. Il Fondo è alimentato da stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato e di altri enti pubblici, nonché da finanziamenti disposti in sede comunitaria.

ART. 3.

(Funzioni del Fondo).

1. Il Fondo di cui all'articolo 2 partecipa al finanziamento, secondo le modalità di cui all'articolo 4, dei progetti ela-

borati dai comuni o dalle comunità montane, previo parere delle regioni e dell'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCCEM).

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche da altri soggetti pubblici e privati.

3. La ripartizione dei finanziamenti del Fondo è effettuata in base alla popolazione residente, all'estensione territoriale ed agli indicatori dello sviluppo nell'ambito delle rispettive regioni.

ART. 4.

(Comitato interministeriale per l'Appennino).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per l'Appennino, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato svolge attività di consulenza al Governo in merito all'adozione di provvedimenti legislativi finalizzati alla valorizzazione dei territori montani appenninici e valuta la coerenza degli interventi dello Stato con le finalità di cui alla presente legge. Esso inoltre:

a) valuta i progetti di cui all'articolo 3, curandone la integrale realizzazione e sorvegliandone l'esecuzione;

b) individua le priorità dei progetti di cui all'articolo 3 della presente legge, tenendo conto dei territori a rischio di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) esprime parere obbligatorio sui progetti concernenti i servizi pubblici che interessano i territori appenninici;

d) presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo sviluppo e sulla realizzazione dei singoli piani, sullo stato della montagna appenninica, sugli interventi legislativi necessari.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, ed è composto dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, per il coordinamento delle

politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.

ART. 5.

(Norme straordinarie per la finanza locale dei comuni appenninici).

1. I comuni e le comunità montane, che partecipano al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 3, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato.

ART. 6.

(Misure di valorizzazione dell'agricoltura appenninica).

1. Il Fondo di cui all'articolo 2 concede annualmente agevolazioni finanziarie ai titolari di aziende agricole che:

a) hanno come finalità la produzione di colture ed allevamenti zootecnici tipicamente appenninici;

b) provvedono alla ristrutturazione di case rurali per i residenti anche a fini agrituristici;

c) svolgono attività che implicano la tutela del patrimonio forestale.

ART. 7.

(Misure di valorizzazione della cultura appenninica).

1. Il Fondo di cui all'articolo 2 concede annualmente appositi finanziamenti a favore dei comuni che hanno predisposto un piano di recupero urbanistico finalizzato al restauro e al riuso a fini abitativi dei centri storici e delle case sparse di rilievo storico, nonché a favore dei musei locali.

ART. 8.

(Misure di valorizzazione del turismo appenninico).

1. Il Fondo di cui all'articolo 2 concede annualmente incentivazioni finanziarie a favore delle strutture turistico-ricettive e dei rifugi dei territori appenninici. Il Fondo concede altresì finanziamenti alle aziende turistico-ricettive impegnate nella riqualificazione della propria offerta turistica, nella realizzazione di nuove strutture ricettive, e, in collaborazione con l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), incentiva le forme straordinarie di promozione del turismo appenninico ed approva ed applica un piano annuale di investimenti per il rafforzamento e la sicurezza degli impianti sciistici e teleferici.

ART. 9.

(Misure finalizzate al ripopolamento dei territori appenninici).

1. I soggetti che trasferiscono la propria residenza in comuni montani appenninici hanno diritto:

a) ad un contributo fino a due milioni di lire *pro capite* per le spese inerenti al trasloco ed all'insediamento, se trattasi di alloggio in locazione;

b) ad un ammortamento a carico dello Stato nella misura del 50 per cento, per i mutui contratti per il rinnovo ed il recupero delle abitazioni, se trattasi di alloggio di proprietà.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 devono essere restituite, maggiorate degli interessi legali, se il beneficiario trasferisce la propria residenza in un comune non montano prima di quindici anni dall'insediamento nel comune montano.

ART. 10.

(Misure di tutela dei prodotti appenninici).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, adotta un regolamento per la disciplina, la tutela e la valorizzazione dei prodotti appenninici a denominazione di origine controllata.

2. I prodotti di cui al comma 1, appartenenti al settore agroalimentare ed artigianale, devono presentare sulla confezione un marchio con la dicitura « prodotto appenninico ».

ART. 11.

(Misure di potenziamento dei servizi pubblici nei territori appenninici).

1. Il Comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le comunità montane interessate, determina una tabella minima contenente l'indicazione dei servizi pubblici necessari nei territori montani appenninici, ai quali deve essere uniformata la rete dei relativi servizi.

2. In particolare, la tabella di cui al comma 1 comprende:

a) gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado;

b) i servizi assistenziali e l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, con particolare riguardo ai complessi ospedalieri;

c) gli uffici giudiziari;

d) i trasporti pubblici.

ART. 12.

(Misure fiscali e previdenziali).

1. Alle opere finanziate dal fondo di cui all'articolo 2 si applica l'aliquota IVA del 2 per cento.

2. Gli atti di trasferimento di immobili siti nei territori montani appenninici sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

3. I contributi dovuti dalle imprese e dai datori di lavoro che operano nei territori montani appenninici sono corrisposti dagli interessati nella misura del 50 per

cento dell'ammontare complessivo; la parte restante è a carico del bilancio dello Stato.

4. Le nuove imprese e le attività commerciali iniziate nei territori montani appenninici dopo il 1° gennaio 1993 sono esenti da qualsiasi imposta comunale per il primo anno di attività.

ART. 13.

(Misure finanziarie).

1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito capitolo denominato « Fondo di sviluppo per l'Appennino », in cui confluiscono gli stanziamenti relativi all'attuazione delle misure di cui alla presente legge.